

Copia



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco	Sì
BIONAZ Deborah - Assessore	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Sì
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";
- L'articolo 21 comma 2, lett g), del Vigente Statuto comunale che stabilisce le competenze della Giunta Comunale in merito all'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'art. 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;
- il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera B1) del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2021/2023 ed i relativi allegati e il DUPS (Documento Unico di Programmazione – ulteriormente specificato), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01 marzo 2021;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al n. 309 del 30/12/2021, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è differito al 31/03/2022 e autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali;
- VISTO l'art. 163, comma 3, del D. lgs. 267/2000 e il paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 che disciplinano l'esercizio provvisorio;
- VISTA la delibera di Giunta comunale n. 1 del 13/01/2022 ad oggetto: "disposizioni per l'esercizio provvisorio 2022 e assegnazione provvisoria delle quote di bilancio ai responsabili dei servizi".

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" (Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, che definisce i soggetti passivi dell'imposta IMU;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile, lett. d) e terreno agricolo, lett. e);

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, prendendo atto che, ai sensi del comma 749, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO il comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che definisce gli immobili ed i fabbricati esenti dall'imposta IMU;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RICHIAMATO il comma 743 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta

municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"), la riduzione al 37,5 per cento l'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 04/03/2021 con la quale venivano definite le aliquote IMU per l'anno 2021 alla luce della nuova normativa;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà economica diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravante sulle famiglie e sulle attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'imposta, come segue:

VISTO lo schema sinottico seguente:

FATTISPECIE	Commi L. di bilancio	Aliquota di base	Min	Max	detrazione	Aliquota individuata per cento	
Abitazione principale cat. catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze	748-749	0,5%	0,0%	0,6%	200,00 €	0,4	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	750	0,1%	0,0%			0,0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce)	751					Esente	dall'anno 2022
Terreni agricoli	752	0,76%	0,0%	1,06%		esenti	Esenti in aree montane
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	753	0,86%	0,76%	1,06%		0,76	0,76% riservato allo Stato
Aree fabbricabili	754	0,86%	0,0%	1,06%		0,76	Eventuale, solo se si differenzia l'aliquota
Immobili diversi dai commi precedenti (altri fabbricati, aree edificabili)	754	0,86%	0,0%	1,06%		0,76	

RITENUTO di approvare le aliquote dell'imposta IMU come segue:

1. l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**: pari allo **0,4 per cento**;
2. l'aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133: pari allo **0,00 per cento**;

3. l'aliquota di base per gli immobili a **uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:** pari allo **0,76 per cento**;
4. l'aliquota per le **aree fabbricabili:** pari allo **0,76 per cento**;
5. l'aliquota per i **restanti immobili**, diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge di bilancio 2020, nonché dal punto 5 del presente elenco: pari allo **0,76 per cento**;
6. l'aliquota per le **unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 c. 3, così come modificato dalla Legge 208/2015, Art. 1, comma 10:** pari allo **0,46 per cento**;
(riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di categoria A-2-3-4-5-6-7 (escluse categorie A/1-A/8-A/9), e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. A condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente fattispecie, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 , comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23;
7. l'aliquota per le **unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale:** pari allo **0,46 per cento**;
(per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo, anche con contratto in forma verbale, come abitazione a parenti in linea retta entro il primo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L'agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un'autocertificazione indicante oltre che gli estremi catastali dell'unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione che dev'essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tributi.

RILEVATO che, ai sensi dei commi 756 e 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2021 il comune in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ha la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza della quale la deliberazione è priva di efficacia;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha approvato il prospetto delle aliquote, lo stesso sarà oggetto di successiva approvazione da parte di questa Giunta Comunale appena sarà disponibile sul Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 13.01.2021, il quale ha differito al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali e ha autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

VISTO il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 05/08/2020;

DATO ATTO che dall'anno di imposta 2022, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, è necessario utilizzare il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2022:

FATTISPECIE	Commi L. di bilancio	Aliquota	detrazione
Abitazione principale cat. catastali A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze	748-749	0,4%	200,00 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis. Del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazione dalla legge n. 133/1994	750	0,0%	-
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	751		Esenti dall'anno 2022
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	753	0,76%	-
Aree fabbricabili	754	0,76%	-
Restanti Immobili, diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge di bilancio 2020, nonché dalle Aree Edificabili	754	0,76%	-
Immobili concessi in comodato ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 c. 3, così come modificato dalla Legge 208/2015, Art. 1, comma 10 ad esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9	754	0,46%	-
Immobili concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale ad esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9	754	0,46%	-

- 3) DI DARE ATTO che:

- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 741 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto

dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;

- 4) DI STABILIRE che il prospetto elaborabile sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 dell'art.1 della L. 160/2019, a oggi non disponibile, verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale nella prima seduta utile entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- 5) DI DARE ATTO che le aliquote testé deliberate decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;
- 6) DI DARE ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
- 7) DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica e secondo il formato elettronico previsto dal decreto 20 luglio 2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 8) DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco Giuseppe)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 01/03/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 01/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco Giuseppe)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cogne, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco Giuseppe)
